

ACCORDO DI CONTITOLARITA' NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (GDPR)

TRA

L'**Università degli Studi di Udine** con sede in via Palladio 8, 33100 Udine (UD) nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il Magnifico Rettore, (di seguito anche "UNIUD")

E

L'**ISIS "MAGRINI MARCHETTI"**, con sede in via Praviolai, 18, 33013, Gemona del Friuli (UD) nella persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico Tommasi Marco (di seguito anche "ISIS MAGRINI MARCHETTI")

PREMESSO CHE

- (a) UNIUD ha coinvolto nel progetto di ricerca "Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation (PULCHRA)" l'ISIS "MAGRINI MARCHETTI".
- (b) Le parti operano congiuntamente in funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui sopra.
- (c) Il 25 maggio 2018 è divenuto operativo il Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito "RGPD"), che innova la disciplina preesistente in materia ed il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il D. Lgs. 101/2018 che integra il previgente D. Lgs. 196/2003.
- (d) UNIUD e l'ISIS "MAGRINI MARCHETTI" convengono di qualificarsi come "titolari" a sensi degli artt. 4§1(7) dell'RGPD e prendono atto che il trattamento dei dati si svolge nelle modalità specificate dall'art. 26 RGPD, configurandosi il loro rapporto come situazione di "contitolarità".
- (e) Ai sensi delle specifiche disposizioni previste dagli artt. 26, 82§4, 82§5 dell'RGPD occorre disciplinare convenzionalmente nel dettaglio i reciproci doveri concernenti il trattamento dei dati personali.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1.- Oggetto dell'accordo

- (1) Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.
- (2) Il presente accordo riguarda tutti i trattamenti di dati che avvengono congiuntamente, presenti o futuri, con qualsiasi modalità, analogica o digitale, per il raggiungimento delle finalità comuni indicate in Premessa.
- (3) Il presente accordo riguarda esclusivamente il trattamento dei dati degli interessati coinvolti nelle attività relative al progetto di ricerca "Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation (PULCHRA)".

Articolo 2.- Rispettive responsabilità dei contitolari

- (1) Le parti si danno atto dell'obbligo di rispettare i principi previsti dall'art. 5 RGPD.
- (2) Le parti si danno atto dell'obbligo di adempiere alle prescrizioni contenute nella disciplina in materia di protezione dei dati personali, compresa la normativa dell'Unione Europea, i provvedimenti del Garante e le disposizioni di eventuali ulteriori Organi di Vigilanza e Controllo.

Articolo 3.- Rispettivi obblighi dei contitolari

- (1) Ciascuna parte si impegna a predisporre misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 RGPD e a garantire specificamente confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni custodite.
- (2) Ciascuna parte si impegna ad aggiornare periodicamente le misure di sicurezza, adeguandole ai rischi.
- (3) Ciascuna parte, per quanto riguarda le rispettive attività, si impegna ad affidare il trattamento dei dati a persone competenti, formate in modo adeguato, specificamente istruite e sottoposte all'obbligo di riservatezza. La sottoscrizione del presente accordo vale come garanzia sul punto.
- (4) UNIUD si obbliga a consegnare all'ISIS "MAGRINI MARCHETTI" tutta la modulistica necessaria alla partecipazione al progetto PULCHRA.
- (5) L'ISIS "MAGRINI MARCHETTI" si obbliga a consegnare la modulistica agli studenti partecipanti e a raccogliere il loro consenso. L'ISIS "MAGRINI MARCHETTI" si obbliga altresì a consegnare a UNIUD in originale i moduli di consenso alla partecipazione di tutti gli studenti selezionati. L'ISIS "MAGRINI MARCHETTI" si obbliga a conservare la restante documentazione e a rilasciare a UNIUD, su sua richiesta, apposita dichiarazione in merito alla documentazione in proprio possesso.

Articolo 4.- Diritti dell'interessato

- (1) Le parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati gli estremi del presente accordo, così come eventualmente integrato e modificato, su specifica richiesta.
- (2) Ogni interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'RGPD nei confronti di ciascun contitolare in ottemperanza all'art. 26§3 dell'RGPD.
- (3) Qualora l'interessato si rivolga ad un contitolare formulando richieste attinenti il trattamento effettuato dall'altro contitolare, il primo inoltra appena possibile la richiesta al secondo.

Articolo 5.- Nomine responsabili esterni e punti di contatto

- (1) Le parti si danno atto che, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di cui al presente accordo, possono essere nominati dei responsabili esterni.
- (2) Per tutte le questioni attinenti l'adempimento del presente accordo le parti identificano i rispettivi punti di contatto:

Per UNIUD

Maurizia Sigura

Università degli Studi di Udine - DI4A, via delle Scienze 206, 33100 Udine

[Tel.] ufficio +39 0432 558658

[e-mail] maurizia.sigura@uniud.it

Per l'ISIS "MAGRINI MARCHETTI"

Marco Tommasi

[Tel.] +39 0432 981436

[e-mail] dirigente@isismagrinimarchetti.it

- (3) La modifica dei dati di contatto può avvenire senza particolari formalità mediante comunicazione via posta elettronica.

Articolo 6.- Violazione di dati personali "data breach"

- (1) Ciascuno dei contitolari si obbliga a comunicare all'altro entro 48 ore la violazione dei dati personali trattati congiuntamente, anche al fine di consentire al contitolare di adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 33 RGPD.
- (2) La comunicazione all'ISIS "MAGRINI MARCHETTI" viene effettuata presso il punto di contatto indicato nell'articolo precedente.
- (3) La comunicazione di cui al presente articolo viene effettuata a UNIUD a datipersonali@uniud.it.

Articolo 7.- Responsabilità solidale e reciproca

- (1) Ciascun contitolare è responsabile per le violazioni alla disciplina sul trattamento dei dati personali compiute dai propri addetti o responsabili esterni.
- (2) Qualora si verifichi una violazione del RGPD relativamente al trattamento dei dati personali di cui al presente accordo, la responsabilità è solidalmente imputata nei casi di cui all'art. 82 RGPD. È fatto salvo il diritto di regresso da parte del contitolare che ha risarcito il danno all'interessato per intero (o in misura eccedente alla propria quota), da esercitarsi nei confronti dell'altro contitolare nei limiti della quota di responsabilità di ciascuna parte.
- (3) In caso di inadempimento al presente accordo, rimane salvo il diritto di richiedere al contitolare inadempiente il risarcimento dei danni anche indiretti, consequenziali e reputazionali.

Articolo 8.- Rapporto di accessorietà e ultrattività degli effetti

- (1) Il presente accordo è accessorio al rapporto di cui in Premessa.
- (2) In caso di modifica, estensione, novazione, proroga di tale rapporto, il presente accordo prosegue senz'altro per il medesimo periodo.
- (3) Alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto principale, rimangono efficaci le clausole del presente accordo che, per loro natura, sopravvivono all'estinzione del rapporto giuridico principale, in particolare quelle relative agli obblighi di riservatezza.

Articolo 9.- Disposizioni finali

- (1) Eventuali modifiche al presente accordo sono soggette alla forma scritta.
- (2) Il presente accordo è negoziato e concluso su base paritaria, escludendosi pertanto l'applicazione dell'art. 1341 Codice Civile.

Udine, 18 Gennaio 2021

Per UNIUD

Per l'ISIS "MAGRINI
MARCHETTI"


